



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio  
composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente  
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro  
Cons. Avv. D. Morgante – Membro  
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro  
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. M. Rispoli Farina

nella seduta del 24 febbraio 2020, in relazione al ricorso n. 3426, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* Parte Ricorrente rappresenta di aver intrattenuto rapporto di intermediazione con la banca dei cui servizi d’investimento si avvaleva, poi incorporato nell’odierno resistente, in virtù di un contratto di collocamento, negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, mediazione e consulenza, sottoscritto in data 21 luglio 2014, di cui avrebbe preso visione “... *per la prima volta... dopo la consegna in copia...*” dello stesso in data successiva alle operazioni poste in essere, così rendendosi conto che “*tutte le sottoscrizioni ivi contenute a suo nome sono false poiché non apposte di suo pugno*”, di averle quindi

tempestivamente disconosciute “con i reclami del 17/01/2017 e dell’1/02/2018 e torna a disconoscerle nel presente procedimento”. Oltre ciò, parte Ricorrente dichiara di aver aderito, su sollecitazione e con consulenza del personale della filiale di controparte, all’aumento di capitale della banca all’epoca capogruppo dell’intermediario medesimo, sottoscrivendo n. 300 azioni in data 21 luglio 2014. Ella si duole, in merito, per le plurime irregolarità occorse nella prestazione dei servizi di investimento, avendo riguardo soprattutto alla valutazione di adeguatezza dell’operazione proposta, essendo essa “... inadeguata rispetto al profilo finanziario dell’investitrice per esperienza finanziaria e per obiettivi di investimento” e alla valutazione di appropriatezza, “laddove non si ritenga che nel caso di specie fosse stata resa consulenza da parte della resistente, comunque questa aveva l’obbligo di compiere una valutazione di ‘appropriatezza’ [...] cosa che non è stata fatta”, nonché alla violazione degli obblighi informativi, “per aver ommesso di informare l’investitrice delle gravi condizioni economico-patrimoniali dell’emittente già al momento dell’acquisto e della illiquidità delle azioni vendute”, anche in riferimento a quanto sancito dalla Comunicazione Consob n. 90191024 del 2 marzo 2009. Pertanto, conclusivamente, ella adisce l’ACF onde “In via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro di negoziazione/collocamento datato 21/07/2014 intercorso fra [la Banca Collocatrice] e [il Ricorrente] nonché la nullità della scheda di adesione all’offerta in opzione di azioni di nuova emissione del 21/07/2014 ed ordini allegati ex art. 23 D. Lgs n.58/1998, n. 13, e 1418 c.c., stante il disconoscimento delle sottoscrizioni contenute nel contratto e negli ordini allegati alla scheda; Ancora in via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro e della scheda di adesione all’offerta in opzione di azioni di nuova emissione in lite per violazione di norma imperativa da parte della resistente, ex artt. 21 e ss. D. Lgs. n. 58/98, 27, 28, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 45 e 46 Reg. Consob n. 16190/2007 e Comunicazione Consob n. 9019104 e art. 1418 c.c.; In via subordinata, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale da parte della resistente, e comunque la violazione degli artt. 21 e ss. D. Lgs. n. 58/98, 27, 28, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 45 e 46 Reg. Consob n. 16190/2007 e Comunicazione Consob n. 9019104 del

*2/02/2009 nell'esecuzione del contratto di negoziazione/collocamento (per le omissioni informative in sede di stipula degli investimenti) e risolvere il contratto quadro e l'operazione di investimento in lite; Conseguentemente ed in ogni caso, condannare la resistente alla restituzione in favore della ricorrente delle somme investite, per Euro 10.800,00 (salvo errori o omissioni di calcolo) ovvero al risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato nel medesimo importo, in ogni caso oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascuna operazione (anche a titolo di lucro cessante) fino all'effettivo soddisfo; Infine, condannare la resistente al rimborso delle spese della presente procedura, nonché al pagamento dei compensi professionali di causa, da stabilirsi equitativamente”.*

2. Parte Resistente, in qualità di incorporante l'intermediario a cui vengono ascritti i comportamenti violativi sopra richiamati, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni e richieste della Ricorrente, in quanto eventuali responsabilità e conseguenti obbligazioni risarcitorie/restitutorie relative alla commercializzazione di azioni emesse dalla Banca al tempo controllante l'intermediario poi incorporato sarebbero da intendersi espressamente escluse dall'oggetto della cessione, ex d.l. n. 99/2017. Il che sarebbe anche confermato *“dalla... lettura del provvedimento autorizzativo adottato dalla Commissione Europea in relazione alla concessione di aiuti di Stato richiesta dalla Repubblica Italiana per la liquidazione [della capogruppo] ai sensi dell'art. 107, terzo comma, lett. b) del Trattato FUE”.*

3. In sede di repliche, la Ricorrente contesta la documentazione relativa agli accordi contrattuali di cessione allegata alle deduzioni di controparte, in quanto parziale, e reitera le proprie argomentazioni e richieste, ritenendo infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.

4. L'Intermediario non ha ritenuto di produrre repliche finali.

## **DIRITTO**

I. Va rilevata, anzitutto, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Intermediario, per carenza di legittimazione passiva. Trattasi,

invero, di questione affrontata da questo Collegio in plurime occasioni, laddove ha avuto modo di esprimersi nei termini di seguito richiamati e che si confermano anche in questa sede: *“vero è che il d.l. n. 99/2017 si preoccupa di disciplinare l’avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di due banche, una delle quali è appunto quella che all’epoca dei fatti controllava il resistente, in deroga all’ordinaria disciplina della l.c.a. prevista dal TUB, e parimenti vero è che... il decreto legge detta alcune disposizioni volte ad escludere che determinate passività che possono riguardare le due banche sottoposte alla l.c.a. ... possano gravare il soggetto (l’intermediario interveniente) che si rende acquirente delle rispettive aziende bancarie. E tuttavia, se ciò è vero, vero è anche che l’art. 3, comma 1, lett. b), del detto decreto legge testualmente delinea il perimetro delle passività escluse con unico riferimento a quelle afferenti alle due banche poste in l.c.a., senza estenderlo a ricomprendere anche quelle delle loro controllate ... Né, d’altra parte, sembra al Collegio che si possa provare a prospettare un’interpretazione estensiva della norma de qua. Oltre a non essere autorizzata dal suo tenore letterale, un’eventuale interpretazione della norma nel senso prospettato dall’intermediario interveniente sarebbe francamente eversiva del sistema ... in quanto essa nella sostanza postulerebbe che il decreto legge abbia sostanzialmente disposto la cessione di un debito (sia pure litigioso) che gravava sul resistente in favore della banca che all’epoca dei fatti la controllava, in contrasto così con il principio comune del diritto delle obbligazioni che non consente la cessione di un debito senza il consenso del creditore. In conclusione sembra al Collegio che la disciplina del d.l. 99/2017 non possa essere in alcun modo letta come volta a esonerare il resistente da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni della allora capogruppo, e che al più tale disciplina possa semmai far sorgere un domani – ove il resistente fosse dichiarato responsabile e tenuto a risarcire i propri clienti – i presupposti affinché l’intermediario interveniente possa rivalersi nei confronti della l.c.a cedente sulla base di eventuali previsioni e garanzie del contratto di cessione di asset, tra cui le partecipazioni del capitale del resistente, per l’esistenza di un maggior passivo della controllata non preventivato all’atto di acquisto.”* (v., tra le tante, decisioni

n. 107 del 16 novembre 2017; n. 111, 112 del 16 novembre; n. 163 del 20 dicembre 2017; n. 309 del 2 marzo 2018; n. 807 del 30 agosto 2018). Sotto questo profilo non giova, dunque, in senso esimente neppure richiamare la circostanza che nel “Secondo Atto ricognitivo”, concluso con la precedente capogruppo ora in l.c.a si sarebbe chiarito che sono da considerare “*ricompresi tra i Contenziosi Esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso (...). per la sottoscrizione o l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di ciascuna delle due Banche in LCA*”. Come, infatti, rilevato dal Collegio in sede di esame di tale questione, “*tale previsione contrattuale non può significare altro - in coerenza con il su richiamato principio generale che impedisce di immaginare, pena altrimenti l'illegittimità costituzionale della previsione che la consenta, l'esistenza di un contratto di accollo che possa produrre effetti pregiudizievoli a danno di terzi ad esso estranei – che la procedura di liquidazione coatta della precedente capogruppo ha inteso riconoscere, a favore dell'intermediario interveniente che ha rilevato il controllo del resistente, di essersi accollata debiti risarcitori che gravano quest'ultimo per fatti commessi nel collocamento delle azioni quando era ancora sotto il suo controllo, ma con un accollo che opera sempre e solo come un accollo interno, e che poi, in ogni caso, non può far venire meno (pena altrimenti la abnormità della soluzione per le ragioni già dette) la responsabilità della resistente nei confronti dei propri clienti*” (decisione n. 398 del 24 aprile 2018).

2. In ciò essendosi esaurite le argomentazioni difensive del Resistente, il resistente non ha dunque contestato nel merito i fatti e le doglianze di parte Ricorrente, con ciò assumendo rilevanza il principio processual-civilistico di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., in virtù del quale i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita possono essere posti dal giudice a fondamento della decisione senza che occorra dimostrarli. In presenza di fattispecie analoghe, questo Collegio si è già espresso nel senso di ritenere applicabile il principio desumibile dall'art. 115, comma 2, c.p.c., a mente del quale è possibile porre a fondamento della decisione “*i fatti non specificamente*

*contestati dalla parte costituita”, essendo ciò “particolarmente coerente con i principi che reggono e governano la distribuzione degli oneri di allegazione e prova, rispettivamente del cliente e dell’intermediario, nelle controversie concernenti la corretta prestazione dei servizi di investimento come disciplinati dall’art. 23 TUF. La circostanza che in tali controversie il ricorrente possa limitarsi ad allegare l’inadempimento agli obblighi inerenti la corretta esecuzione del servizio, e che grava l’intermediario della prova contraria, si traduce, infatti, in un onere difensivo più stringente per quest’ultimo; un onere che, anzi, si rafforza nel contesto del procedimento avanti l’ACF, ai sensi del disposto dell’art. 11, comma quarto, Regolamento 19602/2016, che appunto sancisce che “l’intermediario trasmette all’Arbitro le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso”, così gravandolo di un ulteriore onere, che potrebbe dirsi di cooperazione, questa volta diretto verso l’Arbitro, e che è previsto al fine di consentire un efficace ed efficiente funzionamento del sistema” (v., ex multis, decisioni n. 348 e 349 del 22 marzo 2018; decisione n. 946 del 16 ottobre 2018; decisione n. 956 del 17 ottobre 2018). Nel merito della controversia, pertanto, l’unica ricostruzione dei fatti occorsi risulta essere quella contenuta in sede di ricorso che, anche avuto riguardo all’assenza di deduzioni sul merito da parte del resistente, risulta confermativa della fondatezza delle doglianze di parte attorea sotto il profilo risarcitorio e con riguardo alla violazione degli obblighi informativi e comportamentali, non potendosi ritenere invece fondate le contestazioni circa l’asserita falsità delle firme apposte dalla cliente, stante l’assenza di idonei elementi probatori a supporto, ad es. tramite la produzione di una perizia grafologica .*

La Ricorrente va, pertanto, risarcita del danno occorso; danno che va quantificato in misura pari alla somma complessivamente investita di € 10.800,00. La somma così determinata deve essere rivalutata fino alla data della presente decisione (per € 270,00) e maggiorata degli interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo.

## **PQM**

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di € 11.070,00, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi